



- **COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MANGIMI PER ANIMALI DA AFFEZIONE**
- **AVVIO DELL'ATTIVITA'**

DEFINIZIONE

E' l'attività diretta al commercio di alimenti per gli animali da compagnia o affezione ossia animali non destinati alla produzione di alimenti per uso umano.

COSA SERVE	A CHI RIVOLGERSI	NORMATIVA
SCIA	Comune competente per territorio	<ul style="list-style-type: none">- D.lgs 31 marzo 1998, n. 114- Articolo 19, Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.- Regolamento CE 12 gennaio 2005, n. 183- D.lgs 26 marzo 2010, n. 59

AVVERTENZE

Sono animali da compagnia gli animali destinati a essere tenuti dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità.

VEDERE ANCHE

- ▶ [Toelettatura animali da affezione](#)
- ▶ [Addestramento animali da affezione](#)
- ▶ [Pensioni per animali](#)
- ▶ [Allevamento animali da affezione](#)
- ▶ [Commercio al dettaglio di mangimi per animali destinati al consumo umano](#)
- ▶ [Produzione di mangimi per animali destinati al consumo umano](#)